



Giunta Regionale della Campania

Allegato 6
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 6 /2014

DIPARTIMENTO 55 DIREZIONE GENERALE 14 UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dal medesimo Servizio e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Ex dipendenti: **Petroccione** Teodora nata a Luogosano il 28/02/1950 matr .n. 8947- **Theodosiu** Elena nata a Avellino il 16/10/1949 matr. n. 9094

Oggetto della spesa: Indennità di rischio e disagio, interessi legali, rivalutazione monetaria, spese di giudizio.

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot. n. 0129478 del 24/02/2014 (prat. n. 343/13- CC/Avv.ra) l'Ufficio Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C.- Avvocatura ha trasmesso al Dipartimento 55 della Direzione Generale 14, la sentenza n. 1366/2013/ del Tribunale di Avellino – Sez. Lavoro- (assegnata in data 26/02/14 alla U.O.D. 04 della predetta D.G.) depositata il 28/10/2013 e non notificata.

Il Giudice del Lavoro in accoglimento dei separati ricorsi proposti dalle dipendenti in epigrafe indicati e successivamente riuniti per ragioni di connessione, ha condannato la Regione Campania al pagamento in favore di ciascuna delle ricorrenti Sig.re. **Petroccione** Teodora e **Theodosiu** Elena al pagamento in favore di ciascuna delle ricorrenti a titolo di indennità di rischio e di disagio dal 25/09/2009 al 28/03/2012 per i soli giorni di effettiva presenza in servizio, oltre agli interessi legali da portarsi in detrazione, ex art. 22, comma 36, legge 724/1994, dalle maggiori somme eventualmente dovute per rivalutazione monetaria, dalla maturazione del diritto al saldo.

Il Giudice del Lavoro ha, altresì, condannato l'Amministrazione al pagamento in favore delle ricorrenti, del compenso professionale, liquidato in €. 1.100,00, oltre accessori, come per legge.

Su richiesta della U.O.D. 04 l'Ufficio Trattamento Economico(U.O.D. 07) con nota prot. n. 224744 del 31.03.2014, ha comunicato le somme lorde dovute all'ex dipendente sopra citato a titolo di indennità di rischio e di disagio (periodo 25/09/2009-28/03/2012), gli interessi legali e rivalutazione monetaria.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto, dopo aver acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

che la precedente scheda è stata inserita in apposita proposta di deliberazione che però è stata restituita per avere riportato non correttamente il nominativo del creditore;

che pertanto si è reso necessario rettificare la presente riportando correttamente il nominativo;



Giunta Regionale della Campania

Allegato 6
(Punto 3 del dispositivo)

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 1366/13 del Tribunale di Avellino- Sez. Lavoro - depositata il 28/10/2013 e non notificata.

TOTALE DEBITO

€. 11.970,52

Ex dipendente Sig.ra **Theodosiu Elena**, matr. n. 9094

- Indennità di rischio (periodo 25/09/2009-28/03/2012) € 829,20
- Indennità di disagio (periodo 25/09/2009-28/03/2012) € 2.997,83
- Interessi legali maturati al 25/07/2014 € 176,51
- Maggior danno € 44,19

Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione € 1.239,69

Ex dipendente **Petroccione Teodora** matr. 8947

- Indennità di rischio (periodo 25/09/2009-28/03/2012) € 829,20
- Indennità di disagio (periodo 25/09/2009-28/03/2012) € 2.997,83
- Interessi legali maturati al 25/07/2014 € 176,51
- Maggior danno € 44,19

Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione € 1.239,69

Competenze legali dipp. Petroccione e Theodosiu € 1.395,68

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresi che:

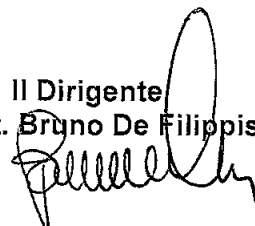
- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot. n.562739 del 02.08.2013 del Settore Contenzioso Civile e Penale dell'A.G.C. Advocatura;
- sentenza n. 1366 del Tribunale di Avellino - Sez. Lavoro - depositata il 28/ 10/2013
- prospetto di calcolo competenze legali.

Napoli, 18/06/2014

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis





Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Civile e Penale

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0129478 24/02/2014 09,42
Mitt. A G C 4 Avvocatura

Ass. 5514 Direzione Generale per le Riso

Classifica : 4 1.1.

**DIP 55 DG 14 UOD 03**

Direzione Generale per le Risorse Umane
Stato Giuridico e Inquadram
Via Santa Lucia, 81

NAPOLI

Gr
28/2

N. Pratica:

CC- 343/2013

Oggetto:

Petroccioone Teodora c/ Regione Campania**Trasmissione sentenza n. 1366/2013****Trib. Avellino - Sez. Lavoro -**

Si fa seguito alla precedente corrispondenza per trasmettere, per gli adempimenti di competenza, copia della sentenza n. 1366/2014 del Tribunale di Avellino Sez. Lavoro, resa nel procedimento emarginato.

Si comunica altresì che non si ravvisano motivi per proporre gravame.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
- avv. Fabrizio Niceforo -

Avv. Carbone rc
Tel. 081.796-3537
Fax 081.796-3766

Set 1366/2013



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
SEZIONE LAVORO**

Il giudice, dott.ssa Marianna Molinaro, quale giudice del lavoro, alla pubblica udienza del 28 ottobre 2013, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 987/2012 (cui è riunito il giudizio n. 988/2012) del R.G. Lavoro

TRA

PETROCCIONE TEODORA E THEODOSIU ELENA, rappresentate e difese, in virtù di procura a margine dei rispettivi ricorsi, dall'avv. Sabrina Mautone, unitamente alla quale elettivamente domiciliato, in Avellino, alla Piazza del Popolo, 22

RICORRENTI

CONTRO

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, in virtù di procura alle liti indicata in atti, dall'avv. Anna Carbone, unitamente alla quale elettivamente domiciliata, in Avellino, alla Collina Liguorini

RESISTENTE

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con distinti ricorsi depositati il 28 marzo 2012, successivamente riuniti per ragioni di connessione, le ricorrenti in epigrafe, premesso di essere dipendenti della convenuta, distaccate presso il Comune di Mercogliano, in qualità di addette alla biblioteca comunale, esponevano di svolgere mansioni che implicano l'uso del PC per almeno quattro ore al giorno continuative, senza percepire la indennità di rischio e disagio, prevista dal CCNL di categoria.

Esposte le ragioni di diritto a sostegno della domanda, dedotto di aver già ottenuto pronunce favorevoli con le quali era stato riconosciuto il diritto ai suddetti benefici sino al 24.9.2009, adivano questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo la condanna della convenuta al pagamento della indennità di rischio e di disagio, di cui all'art. 45 del CCNL, dal 25.9.2009 al soddisfo, oltre accessori, vinte le spese di lite.

Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la Regione Campania, la quale, per le ragioni meglio esposte nella memoria difensiva, deduceva la infondatezza dei ricorsi, chiedendone il rigetto, con ogni conseguente statuizione.

All'odierna udienza, il giudice, uditi i procuratori, all'esito, decideva la causa come da presente sentenza, ai sensi dell'art 429 c.p.c..

I ricorsi sono fondati e devono essere accolti per le ragioni che si vanno ad esporre, anche in ragione delle precedenti pronunce adottate in riferimento ai medesimi rapporti per cui è causa e alle medesime questioni oggetto della presente indagine.

L'art 19 del CCDI del 2001 riconosce l'indennità di rischio "*per coloro che svolgono prestazioni che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale*".

Tra il personale di categoria A, B, C, cui è riconosciuta la suddetta indennità, è compreso quello addetto al computer alla videoscrittura ed alle fotocopie.

L'art. 25 dello stesso CCDI prevede l'indennità di disagio "per compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni disagiate da parte del personale delle categorie A,B,C. " Tra il suddetto personale rientrano, tra gli altri, gli addetti ai computer o terminali o videoscrittura e gli addetti alle fotocopie.

Ebbene, dalla documentazione in atti (cfr. attestati di servizio delle ricorrenti del 16.3.2012, a firma del dott. Limone Ettore, resp. del settore 4 del Comune di Mercogliano) emerge che quotidianamente le istanti, nello svolgimento dell'attività assegnata, utilizza il personal computer per almeno 4 ore al giorno.

Tale risultanza probatoria non può essere confutata dalla generica deduzione, peraltro sfornita di prova, formulata dalla Regione, la quale ha sostenuto la utilizzazione di tali strumenti in compiti estranei alle mansioni per le quali è avvenuto il distacco.

Infine, deve ritenersi infondata la tesi della resistente nella parte in cui afferma che il trattamento economico accessorio dei dipendenti distaccati sarebbe a carico dell'ente "utilizzatore".

Tale affermazione risulta confutata dal tenore dell'art. 19 comma 2° del CCNL 22.1.2004 che prevede che gli oneri relativi al trattamento economico, anche accessorio, del personale distaccato restano a carico dell'ente titolare del rapporto di lavoro.

Ciò posto, tenuto conto che le istanti non hanno fornito alcun elemento per la quantificazione del credito, la condanna dovrà essere necessariamente generica 8 anche in ossequio al principio di cui all'art. 112 c.p.c) ed in separata sede si dovrà provvedere alla quantificazione del credito dovuto alle ricorrenti, dal 25.9.2009 alla data di deposito del ricorso (cui è circoscritta la pretesa azionata nella presente sede) ed in relazione ai giorni di effettiva presenza in servizio.

Spese secondo soccombenza.

PQM

Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:

in accoglimento dei ricorsi, condanna la Regione Campania al pagamento in favore delle ricorrenti della indennità di rischio e disagio dal 25.9.2009 al 28.3.2012 per i soli giorni di effettiva presenza in servizio, oltre agli interessi legali da portarsi in detrazione, ex art. 22 comma 36 legge 724/1994, dalle maggiori somme eventualmente dovute per rivalutazione monetaria, dalla maturazione del diritto al saldo;

condanna la Regione Campania al pagamento in favore delle ricorrenti del compenso professionale, liquidato in € 1.100, oltre accessori, come per legge.

Avellino, 28 ottobre 2013

L. Cremonesi
C. S. S. S.

Il giudice
IL GIUDICE
D.ssa Marianna Molinaro

28-10-2013

Sentenza del Tribunale di Avellino - Sez. Lav.-
Numero 1366/2013
Dipp. Petriccione Teodora e Theodosiu Elena

Diritti e onorari 1.100,00

1.100,00

CPA 4% 1.100,00 44,00

1.144,00

IVA 22% 1.144,00 251,68

TOTALE FATTURA 1.395,68

NETTO A PAGARE 1.395,68

